



STATUS ECONOMICO AMMINISTRATORI ENTI LOCALI INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA

Nel nostro ordinamento il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall'**INDENNITÀ DI FUNZIONE E DAI GETTONI DI PRESENZA. AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 TUEL**, le indennità di presenza vengono attribuite al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale, al Presidente del consiglio comunale ed al Presidente del consiglio circoscrizionale delle città metropolitane mentre i gettoni di presenza vengono attribuiti ai consiglieri degli enti locali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[ART. 51 DELLA COSTITUZIONE](#)

[ART. 7 DELLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE](#)

[ART. 82 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 \(TUEL\)](#)

[ART. 16 COMMA 18 DEL DEL D.L. N. 138/2011](#)

[TABELLA A ALLEGATA AL GIÀ CITATO D.M. N. 119/2000](#)

[COMMI DA 583 A 587 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 \(LEGGE DI BILANCIO 2022\)](#)

IL PUNTO SULL'ARGOMENTO

L'art. 51 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, disponendo del tempo necessario per esercitarle.

L'art. 7 della Carta Europea dell'autonomia locale, recepita nel nostro ordinamento con legge 30 dicembre 1989, n. 439, stabilisce che lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve consentire un adeguato compenso delle spese derivanti dall'esercizio del mandato nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi o una remunerazione per il lavoro svolto.

L'art. 82, primo comma del TUEL, regola il trattamento economico degli amministratori degli enti locali stabilendo la **disciplina della indennità di funzione**, disponendo che la stessa debba essere attribuita nei limiti di cui al comma 8 del medesimo articolo il quale demanda ad un decreto ministeriale la determinazione monetaria del trattamento, tale disposizione è stata inizialmente attuata mediante il D.M. n. 119/2000.

L'art. 82, secondo comma del TUEL, stabilisce che *"i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni"*. Si ricorda che ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 82 del TUEL ai sensi dell'art. 16 comma 18 del del D.L. n. 138/2011.

L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A allegata al già citato D.M. n. 119/2000. Detti importi sono stati decurtati del 10% con la L. n. 266/2005 (art. 1, comma 54), mentre con il D.L. n. 124/2019 (articolo 57 *quater*) è stato previsto un incremento che, tuttavia, riguarda solo i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Da ultimo sul punto è intervenuta la Legge di Bilancio 2022.

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



La magistratura contabile ha chiarito che l'incremento dell'indennità di funzione del sindaco, prevista dal **comma 8-bis dell'art. 82 TUEL**, secondo cui l'indennità dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti può essere incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non opera *ex lege*, ma richiede la pronuncia espressa da parte dell'ente con la conseguenza che la decorrenza dell'incremento dell'indennità coincide con la data di esecutività del relativo atto deliberativo di giunta.

Viene inoltre osservato che detta interpretazione risulta conforme con la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta dell'incremento ma ne fissa un solamente il tetto massimo. Quanto al contributo statale, esso è previsto "a titolo di concorso", e pertanto la Corte ha escluso la possibilità che l'ente possa approvare un incremento basato solo nella misura dello stesso, conseguentemente è necessario che ente co-finanzi l'incremento con fondi propri. (**Corte dei conti, Sezione regionale controllo per la Liguria, n. 98/2020/PAR - Corte dei conti, Sezione regionale controllo per la Lombardia, n. 129/2020/PAR e n. 67/2020/PAR**).



LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

- I commi da 583 a 587 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) hanno previsto e finanziato un **incremento delle indennità di funzione** dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario **in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).**
- L'aumento delle indennità dei Sindaci **ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL.**

IL D.L. N. 78/2010 CONVERTITO CON LEGGE N. 122/2010

L'art. 5, comma 6, del D.L. n. 78/2010 ha riformato la disciplina dei gettoni di presenza di cui all'art. 82 comma 2 del TUEL nel seguente modo:

- i consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti previsti dal presente capo, un gettone di presenza, per la partecipazione consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione prevista per il rispettivo sindaco in base al decreto di cui al comma 8 dell'art. 82.
- nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione di quelli delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il presidente (le cariche circoscrizionali delle città metropolitane non sono richiamate dall'art. 1, comma 24, della legge n. 56/2014).

LE NUOVE INDENNITÀ EX LEGGE DI BILANCIO 2022

A decorrere **dal 2024**, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, sarà parametrata - come detto - al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- | | |
|--|------|
| a) Sindaci metropolitani | 100% |
| b) Sindaci comuni capoluogo di regione o di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti | 80% |
| c) Sindaci comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti | 70% |
| d) Sindaci comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti | 45% |
| e) Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti | 35% |
| f) Sindaci comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti | 30% |
| g) Sindaci comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti | 29% |
| h) Sindaci comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti | 22% |
| i) Sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti | 16% |



IL COMMA 584 DEL GIÀ CITATO ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 PREVEDE CHE L'INDENNITÀ DI FUNZIONE SARÀ ADEGUATA AL 45% E AL 68% DELLE INDICATE PERCENTUALI, RISPETTIVAMENTE, NEGLI ANNI 2022 E 2023.

Per il calcolo dell'adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione occorrerà procedere come segue:

- a) indennità lorda mensile attuale
- b) indennità lorda mensile a regime 2024 (13.800 euro)
- c) aumento nel 2022: 45% della differenza tra a) e b)
- d) aumento nel 2023: 68% della predetta differenza tra a) e b)
- e) aumento nel 2024 calcolato sul 100% della predetta differenza.

Si precisa che già a decorrere dall'anno 2022 le indennità potranno essere corrisposte nella misura piena prevista per l'anno 2024 purché venga rispettato l'equilibrio di bilancio pluriennale.

PER UN APPROFONDIMENTO SULLO STATUS ECONOMICO DEGLI AMMINISTRATORI NONCHÉ' SULLO STATUS GIURIDICO E SUI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI SI SEGNA LA IL WEBINAR SVOLTO LO SCORSO 19.5.2023, DISPONIBILE SUL SITO D&P.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

CONTABILITÀ' Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili	FISCALITÀ' Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate	TRIBUTI Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate	PARTECIPATE Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci	PERSONALE Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana
AMMINISTRATIVO Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza	GESTIONALE Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati	CONTROLLI INTERNI Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione	REVISIONE Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento	LAVORI PUBBLICI Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo